



**SINDACATO ITALIANO AUTONOMO FINANZIERI**

Via Vasto 11

67100 L'Aquila

Codice Fiscale: 93118240667

Mail [segreteria nazionale@siafinanziari.it](mailto:segreteria nazionale@siafinanziari.it)

PEC: [segreteria nazionale@pec.siafinanziari.it](mailto:segreteria nazionale@pec.siafinanziari.it)

[www.siafinanziari.it](http://www.siafinanziari.it)

Cell. 3292605371

**Al Ministro delle'Economia e delle Finanze**

On. Giancarlo Giorgetti

**Al Comandante Generale della Guardia di Finanza**

Gen. CA Andrea De Gennaro

**e, per conoscenza:**

**Al Comando Generale della Guardia di Finanza**

VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi

Ufficio Relazioni con Organismi di Rappresentanza

e Associazioni Sindacali - Sezione Relazioni Sindacali

Roma

Tramite PEC

Oggetto: Riconoscimento R.I.A. al personale del Corpo- triennio 1991/1993, in applicazione della Sentenza Corte della Costituzionale n. 4/2024.

**Signor Ministro, Signor Comandante Generale,**

con la recente sentenza n. 4 dell'11 gennaio u.s., la Corte Costituzionale ha riconosciuto ai dipendenti pubblici il diritto al riconoscimento alla maggiorazione della RIA, (Retribuzione individuale di anzianità) anche per gli anni 1991- 1993.

La Corte Costituzionale ha, di fatto, bocciato la Finanziaria 2001 nella parte in cui - retroattivamente - escludeva l'operatività delle maggiorazioni RIA dei dipendenti pubblici per il triennio 1991-1993 e con tale innovativo orientamento, pertanto, sembra aver affermato, uscendo dai canoni tradizionali limitati alla normativa penale, il principio di non retroattività della legge, qualora ci si trovi di fronte, come nel caso della RIA, a una norma peggiorativa rispetto al precedente regime economico in materia di anzianità dei dipendenti pubblici.

La Consulta, infatti, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che era intervenuto, retroattivamente, per escludere l'operatività di maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti pubblici, in relazione al triennio 1991-1993, a fronte di un orientamento giurisprudenziale di diverso avviso, che stava invece riconoscendo a tali dipendenti il diritto ad ottenere il beneficio economico in parola dalle amministrazioni di appartenenza.

Facendo una cronistoria giuridica, fondamentale alla comprensione e alla eventuale risoluzione della tematica di che trattasi, nel 1990 venne pubblicato il DPR n. 44/90, contratto del personale civile del comparto Ministeri e altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, che comprende il personale di cui al Titolo I della Legge 312/1980

L'articolo 9 comma 4 di tale contratto prevedeva: *“Al personale che, alla data del 1° gennaio 1990, abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio, o che maturi detto quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale, compete dalle date suddette una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità nelle sotto indicate misure annue lorde: prima, seconda e terza qualifica funzionale: L.300.000; quarta, quinta e sesta qualifica funzionale: L. 400.000; settima, ottava e nona qualifica funzionale: L. 500.000.*

Al comma 5: *“Le misure delle maggiorazioni di cui al comma 4 sono, con le stesse decorrenze stabilite nel medesimo comma 4, raddoppiate e quadruplicate nei confronti del personale che, nell'arco della vigenza contrattuale, abbia o maturi, rispettivamente, dieci o venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni”.*

Successivamente, nell'anno 1992, l'art. 7 comma 1 D.L. 384/1992 prorogò fino al 1993 la vigenza contrattuale del citato contratto dei dipendenti pubblici. Conseguentemente ai fini della maggiorazione RIA potevano essere considerati i periodi di esperienza professionale di 5, 10 e 20 maturati fino al 1993 e non solo fino al 1990 (anno di scadenza originaria del contratto).

Nonostante ciò, le Amministrazioni del comparto non riconoscevano l'anzianità relativa agli anni 1991- 1993.

Nel periodo intercorrente dal 1992 al 2000 diversi dipendenti pubblici dei Ministeri presentarono ricorso riuscendo a far formare un orientamento giurisprudenziale che riconosceva loro il diritto alle maggiorazioni della RIA disposte dal precitato articolo 9, comma 4 del DPR 44/1990 (incrementi in relazione alle anzianità possedute fino al 1993).

Nel 2000, per probabili ragioni connesse all'andamento della finanza pubblica, il Parlamento approvò l'art. 51 comma 3 della legge di bilancio n. 388/2000, ovvero una norma di interpretazione autentica, che rimise in discussione la proroga stabilita dall'art. 7 comma 1 D.L. 384/1992, stabilendo che ai fini del computo degli aumenti RIA si consideravano utili solamente le anzianità maturate fino al 1990.

Nel 2023, un gruppo di dipendenti pubblici hanno appellato una sentenza del TAR che nega le maggiorazioni RIA di cui all'articolo 9 comma 4 DPR 44/1990 (contratto dipendenti civili e nel corso del giudizio il Consiglio di Stato ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale, sollevando profili di legittimità Costituzionale dell'art. 51, comma 3, della Legge del 23/12/2000 - N. 388, per contrasto con principi costituzionali e comunitari circa la retroattività, laddove afferma che ai fini della maggiorazione RIA sono da considerare solamente le anzianità maturate fino al 1990 e non al 1993. Nell'ordinanza di remissione degli atti alla Corte Costituzionale si evince,

peraltro, che il Parlamento con tale norma avrebbe condizionato i giudizi pendenti invadendo la sfera di competenza del potere giurisdizionale.

La Corte Costituzionale, condividendo la tesi del Consiglio di Stato, dichiara l'incostituzionalità dell'art. 51, comma 3, della legge 3488/200.

La naturale conseguenza é quella della riaffermazione dell'art. 7, comma 1, D.L., 384/1992 che estendeva fino al 1993 gli effetti delle norme contrattuali, ovvero, ai fini degli aumenti della RIA previsti dall'articolo 9 comma 4 del DPR 44/1990, si considerano le anzianità possedute fino al 1993 (5-10-20 anni).

Da prime interpretazioni della sentenza, da parte di qualche Amministrazione del Comparto, sembrerebbe emergere l'esclusione dalla portata della stessa, del personale del Comparto Difesa e Sicurezza, tuttavia al riguardo corre l'obbligo evidenziare come il citato articolo 7, in materia di pubblico impiego, dispone che al personale disciplinato della Legge 121/1981, (Polizia di Stato) si applichino le disposizioni di cui al presente comma.

Il personale che tra il 01.01.1991 ed il 31.12.1993 hanno maturato 5, 10 o 20 anni di servizio attraverso il ricalcolo dell'anzianità maturata, a nostro avviso, proprio per queste ragioni, hanno anch'essi diritto alla rideterminazione della maggiorazione RIA con ulteriori conseguenti effetti sulla pensione e sul TFS.

Alla luce di tali considerazioni giuridiche, la scrivente Organizzazione Sindacale, chiede alle SS.LL di far effettuare specifici approfondimenti giuridici e amministrativi volti a chiarire l'applicabilità della sentenza del Giudice delle Leggi anche al personale del Comparto e, tra questi, al personale della Guardia di Finanza, al fine di ricostruire le loro posizioni e corrispondere quanto dovuto in virtù dell'abrogazione dell'art. 51 comma 3 della legge di bilancio n. 388/2000, cassato dall'ordinamento e quindi inapplicabile a tutti i rapporti non solo quelli già pendenti.

In attesa di un cortese cenno di riscontro, si coglie l'occasione per porgere Distinti Saluti.

Roma 30 gennaio 2024

Il Legale Rappresentante SIAF  
Eliseo Taverna

